

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

(Provincia di Verona)

**BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ESERCIZIO 2016**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA**

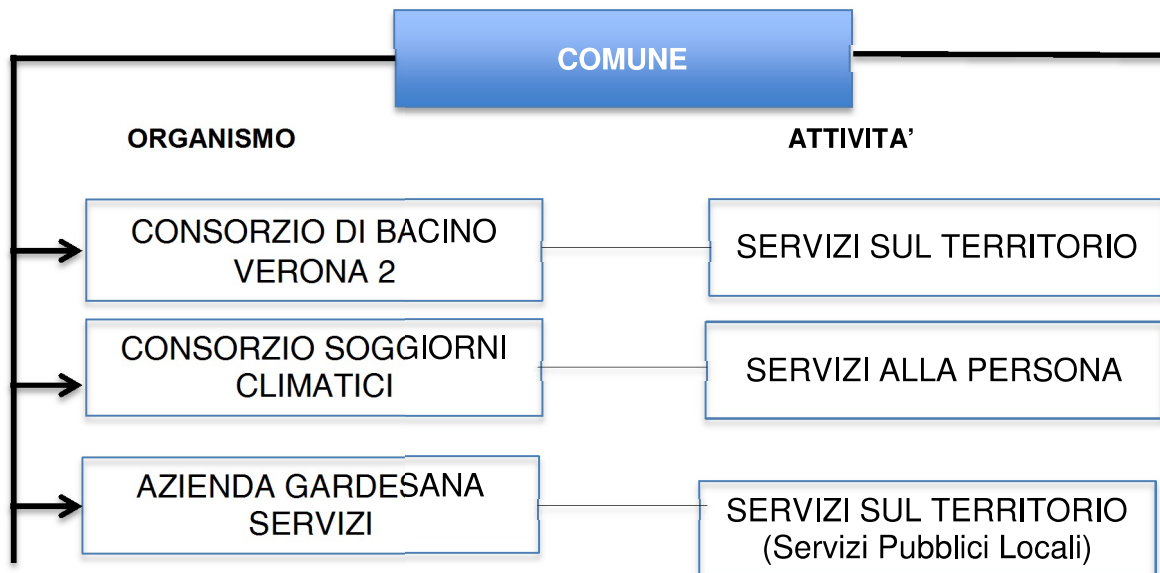
**(art. 11-bis decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
OIC n. 17 e principio applicato all. n. 4/4)**

RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del comune e degli enti/società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell'ente, nei vari ambiti di riferimento, per l'esercizio 2016.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE



Trattandosi del primo anno di redazione del bilancio consolidato, considerata la quota esigua che il Comune detiene nei soggetti partecipati inclusi nel perimetro, si ritiene che non sia significativo produrre una relazione sulla gestione del bilancio consolidato non esistendo di fatto una politica di gruppo. La redazione del documento è comunque importante al fine di evidenziare i saldi contabili e il complessivo volume di attività del Comune inteso come ente di riferimento.

ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Conto economico

Il conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo della gestione di € 1.179.498, così determinato:

Voci	Conto economico consolidato
Valore della produzione	13.461.059
Costi della produzione	15.373.573
Risultato della gestione operativa	-1.912.514
Proventi e oneri finanziari	- 165.275
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	1.057.647
Imposte sul reddito	159.356
Risultato di esercizio	-1.179.498

Il risultato dell'esercizio è così imputabile:

Risultato di pertinenza del gruppo	-1.179.498
Risultato di pertinenza di terzi	==
TOTALE	-1.179.498

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

Voci	Stato patrimoniale consolidato
Immobilizzazioni immateriali	1.391.733
Immobilizzazioni materiali	45.270.072
Immobilizzazioni finanziarie	84.551
Totale immobilizzazioni (a)	46.746.356
Rimanenze	15.112
Crediti	3.920.870
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	100.000
Disponibilità liquide	4.364.070
Attivo circolante (b)	8.400.052
Ratei e risconti attivi (c)	291.418
Totale attivo (a) + (b) + (c)	55.437.923
Patrimonio netto (a)	35.841.694
Patrimonio netto del gruppo	35.841.694
Fondo per rischi e oneri	32.385
TFR	57.077
Debiti	8.122.566
Ratei e risconti passivi	11.384.201
Totale passivo	55.437.923

VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Trattandosi del primo bilancio consolidato, non sono disponibili i dati dell'esercizio precedente. Conseguentemente nella relativa colonna del bilancio non sono stati valorizzati i dati relativi a tale esercizio.

Nota Integrativa

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha innovato l'ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all'art. 11-bis, l'obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall'esercizio 2014 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall'esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di Castelnuovo del Garda.

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto. L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'area di consolidamento per l'esercizio 2016 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al decreto citato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 05/09/2017 è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- ❖ gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
- ❖ gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (...);
- ❖ gli enti strumentali partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- ❖ le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante. Con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- ❖ le società partecipate, come definite dall'art. 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, che vengono di seguito riportati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA" ESERCIZIO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECI- PAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
ATO Veronese – Consiglio di bacino dell'ambito veronese	0,0136%	Tipologia h) - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consorzio di bacino Verona 2 del Quadrilatero	1,887%	Tipologia h) - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consorzio CEV	0,09%	Tipologia p) - energia e diversificazione delle fonti energetiche
Consorzio intercomunale soggiorni climatici	2,40%	Tipologia k) – diritti sociali, politiche sociali e la famiglia
SOCIETA' PARTECIPATE		
AGS – Azienda Gardesana Servizi	5,00%	Tipologia h) - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECI- PAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	METODO DI CONSOLIDA- MENTO
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI			
Consorzio di bacino Verona 2 del Quadrilatero	1,887%	Tipologia h) - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Proporzionale
Consorzio intercomunale soggiorni climatici	2,40%	Tipologia k) – diritti sociali, politiche sociali e la famiglia	Proporzionale
SOCIETA' PARTECIPATE			
AGS – Azienda Gardesana Servizi spa	5,00%	Tipologia h) - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Proporzionale

E' stato dato atto che le sotto indicate partecipazioni indirette, ai sensi del principio contabile Allegato 4/4, punto 2, al D.Lgs 118/2011, non rientrano fra i componenti del "gruppo amministrazione pubblica" in quanto trattasi di affidatarie indirette di servizi pubblici locali e data inoltre la caratteristica di irrilevanza di Viveracqua Scarl:

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE				
Ragione Sociale		Servizio	Quota detenuta dalla società	Quota detenuta indirettamente dal Comune
partecipazione diretta	partecipazione indiretta			
AGS Spa	Depurazione Benacensi Scarl	Conduzione impianto depurazione di Peschiera del Garda (affidamento indiretto di servizio pubblico locale)	50,00%	2,50 %
	Viveracqua Scarl	Consorzio di gestori del servizio idrico integrato per ottimizzare Coordinamento e controllo Gestione Servizio Idrico Integrato (affidamento indiretto di servizio pubblico locale E irrilevante)	2,26 %	0,11 %

Sono altresì stati dichiarati irrilevanti e quindi esclusi dal perimetro i seguenti enti/società, per i motivi indicati nella delibera di Giunta comunale n. 137 del 05/09/2017:

ENTI/SOCIETA' IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	MOTIVO
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI			
ATO Veronese – Consiglio di bacino dell'ambito veronese	0,0136%	Tipologia h) - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Partecipazione inferiore all'1%
Consorzio CEV	0,09%	Tipologia p) - energia e diversificazione delle fonti energetiche	Partecipazione inferiore all'1%

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2016 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del comune e dei singoli organismi/enti/società, con la precisazione che:

- ❖ i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011.
- ❖ i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile, e dal d.lgs. n. 139/2015.

In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante *“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”*, ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio del comune e degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- *“nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;*
- *i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;*
- *sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;*
- *nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;*
- *si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;*
- *è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;*
- *non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;*
- *il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;*
- *l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino*

di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

- *i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;*
- *è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze”.*

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ed avere l'omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l'obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011 nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

Si precisa che, laddove le informazioni e la riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema di cui all'all. 11 al d.lgs. 118/2011 non siano state fornite dalle società o non presenti nella nota integrativa, si è proceduto in via autonoma a riclassificare il bilancio, imputando gli importi nelle voci residuali o ritenute più pertinenti. Allo stesso modo si è proceduto a disaggregare le voci dello stato patrimoniale e conto economico che nei bilanci approvati risultano inseriti in voci aggregate.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”.*

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione della fase di start-up del consolidato, della dinamicità delle norme applicabili, dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2)

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.*

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. □ Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento* e *Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. □ A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato

patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate. □

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo (a tale proposito si rimanda a quando esposto più avanti);
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta – ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 - non è oggetto di elisione. Pertanto l'IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una "*differenza di consolidamento*", mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una "*riserva di consolidamento*".

Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello di redazione del bilancio consolidato, per le quali non sia disponibile una valida documentazione che consenta di determinare i valori correnti delle attività e passività alla data di acquisto, il valore netto contabile va considerato al valore corrente attuale.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Nel bilancio consolidato viene rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Determinazione del patrimonio netto di terzi

Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

Poiché il Comune non ha enti strumentali e/o società controllate da consolidate con metodo integrale, non è necessario distinguere la quota di pertinenza dei terzi in quanto non presente.

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del fondo svalutazione crediti.

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO
<u>Crediti (2)</u>	
Crediti di natura tributaria	1.029.613
<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0
<i>Altri crediti da tributi</i>	1.029.613
<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0
Crediti per trasferimenti e contributi	554.919
<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	554.919
<i>imprese controllate</i>	0
<i>imprese partecipate</i>	0
<i>verso altri soggetti</i>	0
Verso clienti ed utenti	1.592.217
Altri Crediti	744.121
<i>verso l'erario</i>	75.440
<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0
<i>Altri</i>	668.681
Totale crediti	3.920.870

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Debiti di Finanziamento:

I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall'indebitamento del comune verso enti finanziatori al 31/12/2016, come di seguito rappresentato:

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO
Debiti da finanziamento:	
prestiti obbligazionari	397.340
v/ altre amministrazioni pubbliche	4.000
verso banche e tesoriere	898.869
verso altri finanziatori	2.488.152
Totale Debiti di Finanziamento	3.788.361

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO
Debiti verso fornitori	2.574.277
Acconti	253
Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	650.338 0
altre amministrazioni pubbliche	467.871
imprese controllate	0
imprese partecipate	1.875
altri soggetti	180.592
altri debiti <i>tributari</i>	1.109.337 88.098
<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	46.508
<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0
<i>altri</i>	974.731
TOTALE DEBITI (D)	8.122.566

RATEI E RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI

Ratei e risconti attivi

Trattandosi di voce non significativa se ne omette l'illustrazione.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo relativi al finanziamento delle voci iscritte nell'attivo patrimoniale. Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	
Ratei passivi	22.220
Risconti passivi	11.361.981
Contributi agli investimenti	9.663.440
da altre amministrazioni pubbliche	9.663.440
da altri soggetti	0
Concessioni pluriennali	0
Altri risconti passivi	1.698.541
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.384.201

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l'esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	0
da società controllate	0
da società partecipate	0
da altri soggetti	4.176
Altri proventi finanziari	0
Totale proventi finanziari	4.176
<i>Oneri finanziari</i>	
Interessi ed altri oneri finanziari	169.451
Interessi passivi	169.451
Altri oneri finanziari	0
Totale oneri finanziari	169.451
totale (C)	- 165.275

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Questa voce non è più prevista all'interno dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.lgs. n. 139/2015 e, quindi, se ne omette l'illustrazione.

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Non sussiste la fattispecie.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.